

creto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previo parere della Consulta araldica, il riconoscimento del titolo di Nobile e del predicato ex feudale da aggiungere al cognome preceduto dal segna-caso « di ».

Art. 26. I titoli del Sacro Romano Impero conferiti a famiglie italiane sono riconosciuti nei limiti della concessione; ma non sono rinnovabili, nè possono passare da una in altra famiglia.

Art. 27. I titoli conferiti da Napoleone I, sia come Re d'Italia che come Imperatore dei Francesi, e quelli conferiti da Gioacchino Murat, Re di Napoli, a cittadini italiani, non sono trasmissibili se all'epoca della concessione non fu costituito il prescritto maggiorasco; salvo speciale dispensa dall'obbligo di costituirlo, risultante dal diploma di concessione.

Art. 28. Non è autorizzata l'accettazione di titoli nobiliari concessi dalla Repubblica di San Marino dopo il 1860.

Art. 29. Il chirografo Sovrano di concessione di un titolo, non seguito dal rilascio del diploma nelle forme consuete, non è sufficiente per il riconoscimento. Alla mancanza del diploma può essere concessa *sanatoria* con Reale decreto di riconoscimento.

Art. 30. Sono considerati titoli italiani e ad essi equiparati quelli concessi da Sovrani italiani o stranieri che regnarono nelle varie parti d'Italia prima della unificazione nazionale ai propri sudditi, qualora questi, o i loro successori aventi diritto ai titoli, abbiano acquistata la cittadinanza italiana per effetto della unificazione o in virtù di decreto di naturalizzazione.

Art. 31. I titoli stranieri, con o senza predicato, posseduti da antico tempo da cittadini italiani e già una volta esecutoriati o riconosciuti dalle competenti autorità degli antichi Stati italiani prima dell'unificazione politica, sono riconosciuti con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ai legittimi possessori e alla loro discendenza maschile, nei limiti della concessione o, in difetto, nei limiti della esecutoria o dell'antico riconoscimento.

In qualunque altro caso, gli interessati, per ottenere il riconoscimento dei titoli, dovranno produrre un attestato del Governo dello Stato dal quale promana il titolo, che ne confermi la spettanza all'istante.